

**ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI**

**COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE
INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA**

***** ****

**DIVIDENDI DI FONTE ESTERA
PERCEPITI DA PERSONE FISICHE RESIDENTI**

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 227

MASSIMA

Il TUIR dispone che sui redditi di capitale corrisposti da non residenti a residenti competa il credito per le imposte assolute all'estero in via definitiva quando il contribuente opti per non avvalersi dell'imposizione sostitutiva, facoltà esclusa quando si tratti di dividendi di fonte estera. Nondimeno, anche in tal caso, tale credito è riconosciuto quando i dividendi provengano da un Paese con il quale sia in vigore un trattato in cui non sia prevista espressamente la non spettanza del medesimo credito quando l'applicazione della ritenuta o dell'imposizione sostitutiva sia obbligatoria in base alle norme italiane.

MOTIVAZIONE

I dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti, al di fuori del regime d'impresa, sono assoggettati a tassazione attraverso due modalità alternative, a seconda che siano percepiti per il tramite di un intermediario residente ovvero direttamente dal contribuente all'estero.

Nel primo caso, obbligatoriamente, l'intermediario applica, in base al combinato disposto dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 27 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, una ritenuta a titolo d'imposta¹ sui dividendi, al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero (c.d. netto frontiera).

Nel secondo, i redditi di capitale in trattazione sono soggetti a dichiarazione con *“imposizione sostitutiva nella stessa misura delle ritenute a titolo d'imposta che sarebbero applicate se tali redditi fossero corrisposti da sostituti d'imposta o intermediari italiani”*².

¹ L'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge di bilancio 2018, ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni "qualificate" ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per tali redditi la tassazione nella misura del 26 per cento, con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta ovvero dell'imposta sostitutiva. La disposizione prevedeva l'applicazione di un regime transitorio che è venuto meno dal 31 dicembre 2022. Pertanto, le distribuzioni di utili successive a quella data devono essere assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 (Cfr. Agenzia delle entrate, Risposta n. 454/2022).

² Agenzia delle entrate, circolare del 5/03/2015, n. 9/E, par. 2.2.

La circostanza che l'articolo 18 del TUIR, contrariamente a quanto invece espressamente previsto dal comma 4-bis dell'articolo 27 del d.P.R. n. 600/1973³, non contenga uno specifico riferimento alla determinazione della base imponibile alla quale applicare la tassazione, è stata costantemente interpretata dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria nel senso che l'imposizione sostitutiva deve essere applicata all'utile distribuito dal soggetto non residente al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo⁴.

Peraltro, il primo comma dell'articolo 18 accorda al contribuente la possibilità di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva, ma subordina il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate sui redditi prodotti all'estero ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, all'esercizio di tale facoltà.

La facoltà di optare per la tassazione ordinaria, tuttavia, è esclusa per le distribuzioni di utili indicate all'articolo 27, quarto comma⁵, del decreto del Presidente della Repubblica 29

³ Il comma aggiunto dall'articolo 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis, a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio dal 1° gennaio 2006, recita: *Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.*

⁴ L'Agenzia delle entrate, risposta del 21/04/2020, n. 111, ha ritenuto: *“Nel caso in cui, invece, la materiale riscossione degli utili distribuiti dai soggetti non residenti non dovesse avvenire per il tramite di un intermediario residente che interviene nella riscossione del reddito in qualità di sostituto d'imposta, trova applicazione l'articolo 18 del Tuir, il quale dispone che tali redditi devono essere assoggettati in Italia ad un'imposizione sostitutiva da applicare all'utile distribuito dal soggetto non residente, che va considerato al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo”.* L'applicazione dell'articolo 18 del TUIR conforme all'interpretazione espressa dall'Amministrazione finanziaria presenta duplici profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione (cfr. Denuncia A.I.D.C., n. 15 del 3 dicembre 2020, illegittimità comunitaria del regime fiscale italiano sulla tassazione dei dividendi esteri): comporterebbe una restrizione dei movimenti di capitale in violazione dell'articolo 63 del TFUE perché imporrebbe, di fatto, alle persone fisiche private residenti in Italia di canalizzare l'incasso di dividendi di fonte estera per non subire una tassazione discriminatoria; integrerebbe anche una violazione dell'articolo 56 del TFUE sulla libertà di prestazione dei servizi (nel caso, dei servizi finanziari) perché tale discriminazione avrebbe anche l'effetto di indurre le persone fisiche residenti in Italia ad affidare l'amministrazione del proprio patrimonio mobiliare ad intermediari finanziari italiani anche quando le equivalenti prestazioni fossero rese da intermediari esteri in modo più efficiente o meno oneroso. Sul punto, si registra una pronuncia della giurisprudenza di merito (cfr. sentenza n. 1159/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano) che lucidamente stigmatizza l'effetto di doppia imposizione determinato dall'interpretazione della prassi amministrativa: *“...laddove ci si trovi nel campo dei redditi prodotti all'estero, ovviamente in Stati con i quali sussista l'accordo sul divieto di doppia imposizione, l'assoggettamento di tali redditi ad una duplice diversa imposizione, derivante dall'applicazione di un imponibile ragguagliato al netto o al lordo frontiera, comporterebbe una ingiustificata duplicità di trattamento per i cittadini italiani, in netto contrasto con il principio costituzionale di cui all'art. 53 Costituzione, poiché a parità del netto ricevuto per la stessa tipologia di introiti, in conformità della norma dell'art. 18 TUIR (come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205, in vigore dal primo gennaio 2018) sia che il soggetto lo abbia percepito in via diretta, sia per il tramite di un intermediario, si avrebbero due trattamenti fiscali differenti, al variare dell'imponibile, contrari quindi alla norma costituzionale”.*

⁵ Letteralmente il comma 4 recita: *“Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto: a) [...]; b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'articolo 47-bis dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis. La disposizione del periodo precedente non si*

settembre 1973, n. 600.

È il caso degli utili distribuiti da società (ed enti) non residenti a persone fisiche (e assimilati) residenti, in relazione a partecipazioni al capitale (o al patrimonio), derivanti dal possesso di azioni⁶ (e titoli assimilati⁷).

Un'interpretazione letterale del dettato normativo recato dal primo comma, ultimo periodo dell'articolo 18 e del primo comma dell'articolo 165 del TUIR⁸ dal quale consegue la preclusione all'utilizzo del meccanismo di scomputo delle imposte estere, tuttavia, comporterebbe l'esposizione a fenomeni di doppia imposizione⁹ sui soggetti residenti, che percepiscono utili da società (o enti) residenti all'estero.

Come indicato dalla giurisprudenza di legittimità¹⁰, con indirizzo ormai consolidato, occorre ristabilire il corretto rapporto gerarchico tra norme internazionali di fonte convenzionale e normativa interna. In tale prospettiva, la disposizione convenzionale che prevede che la detrazione sia esclusa solo nel caso in cui l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia a prelievo a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario¹¹, prevale sulle norme interne incompatibili, ovvero sul primo comma dei citati articoli 18 e 165.

Da ciò consegue che il diritto allo scomputo delle imposte estere spetta nelle ipotesi in cui l'assoggettamento a imposizione mediante imposta sostitutiva (di cui all'articolo 18, comma 1 D.P.R. n. 917 del 1986) non avvenga su richiesta del beneficiario, ma sia obbligato dalla norma domestica e il contribuente non possa accedere all'imposizione ordinaria.

Dal tenore letterale della disposizione pattizia, infatti, si desume che il credito relativo all'imposta corrisposta nella giurisdizione straniera si debba considerare detraibile quando l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta o mediante imposta sostitutiva (posto che la seconda assolve alla stessa funzione della prima¹²) discenda da un obbligo di legge e non

applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo”.

⁶ Ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del TUIR.

⁷ La disposizione è applicabile anche ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto (ossia apporto di capitale e lavoro).

⁸ L'articolo 165, comma 1, del TUIR recita: “*Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione*”.

⁹ Con tutta evidenza, l'effetto di doppia imposizione si riproduce anche sia con riferimento all'ipotesi di percezione diretta all'estero del dividendo sia nell'ipotesi di intervento di un sostituto d'imposta residente, considerato che l'applicazione della ritenuta sul c.d. netto frontiera può solo parzialmente ridurre i fenomeni di duplicazione impositiva e d'altra parte la relativa disposizione, comma 4-bis dell'articolo 27 d.P.R. 600/1973, è stata introdotta con un'altra finalità, cioè solo per soddisfare “...un'esigenza degli intermediari finanziari italiani (responsabili amministrativamente - e in taluni casi anche penalmente - per l'omessa applicazione delle ritenute alla fonte) che non sono in grado di desumere dai messaggi interbancari di pagamento la composizione (dividendo lordo/ritenuta) dell'importo netto (“netto frontiera”) percepito per conto del cliente” (cfr. Denuncia A.I.D.C., n. 15 del 3 dicembre 2020).

¹⁰ Cfr. Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 07/07/2022) 01/09/2022, n. 25698 e la più recente Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 17/11/2023) 16/04/2024, n. 10204.

¹¹ Cfr. Articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Stati Uniti: “*Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione*”

¹² Cfr. Cass. n. 25698/2022: “*Da tale disposizione pattizia si ricava a contrario che, qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, come nell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 art. 27, comma*

dall'esercizio di una facoltà del contribuente.

L'interpretazione giurisprudenziale trova indiretta conferma nella diversa formulazione del testo di alcuni recenti accordi bilaterali contro le doppie imposizioni conclusi con altri Paesi, che prevedono che *"nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana"*¹³.

Come sottolineato dalla Cassazione, la locuzione *"anche su richiesta del contribuente"* indica che quando l'Italia ha inteso negare il credito d'imposta non solo nei casi in cui l'assoggettamento dell'elemento di reddito a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta avvenga su richiesta del contribuente, ma anche nei casi in cui esso sia obbligatorio in base alla legge italiana, lo ha previsto espressamente¹⁴.

Pertanto, il diniego del credito d'imposta non può essere esteso alle fattispecie regolate dai trattati che non lo dispongono espressamente.

Ne consegue che la persona fisica residente, che, al di fuori del regime del reddito d'impresa, percepisca utili già assoggettati a tassazione all'estero, ha diritto al corrispondente credito d'imposta¹⁵, escluso solo il caso in cui il trattato in vigore con l'altra giurisdizione non ne precluda espressamente il riconoscimento¹⁶.

4, o mediante imposta sostitutiva, come nella fattispecie, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 art. 18, comma 1, quando il contribuente sia una persona fisica, avvenga non "su richiesta del beneficiario d(e)l reddito" ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti d'America si deve considerare detraibile".

¹³ Questa formulazione è prevista dall'articolo 23, comma 2, quarto capoverso, della Convenzione tra Italia e Cipro, dall'articolo 22, comma 2, terzo capoverso, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, dal punto 11 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, dall'articolo 22, comma 2, quarto capoverso, della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, dall'articolo 12, comma 1, lett. a), secondo capoverso, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco, dall'articolo 22, comma 2, quarto capoverso, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, dall'articolo 22, comma 2, terzo capoverso, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana.

¹⁴ Cfr. Cass. n. 25698/2022.

¹⁵ Scomputabile nel rispetto delle disposizioni recate dal comma 2 e seguenti dell'articolo 165 del TUIR.

¹⁶ Poiché i modelli dichiarativi non ne consentono l'esposizione e, di conseguenza lo scomputo, per ottenere il riconoscimento del credito sarà necessario presentare apposita istanza di rimborso avendo cura di allegare tutte le evidenze documentali atte a dimostrare l'assolvimento dell'imposta estera in via definitiva, nonché il rispetto dei termini di decadenza previsti dall'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.